

CITTÀ DI VITERBO



Settore VII

Urbanistica - Centro Storico - S.U.E. - E.R.P. - Innovazione Tecnologica

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale per le Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti

Area Valutazione Impatto Ambientale

Via di Campo Romano, 65 – 00173 Roma

ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: *Procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 sul progetto di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 48,3 MWp denominato “Montefiascone Sole” connesso alla RTN”, nel Comune di Viterbo e Montefiascone località Spessa e Pozzitella. Proponente Società ATON 19 srl. - Registro Elenco progetti: n. 22/2021 – PARERE.*

Con riferimento all'intervento in oggetto per il quale la Società in indirizzo ha inoltrato alla Regione Lazio (nota acquisita al prot. 0220266 del 10/03/2021) richiesta di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nonché a tutte le successive note integrative, tra le quali una rivisitazione del progetto a seguito di una modifica sostanziale, si espone quanto segue.

Dalla documentazione trasmessa, si evince che trattasi di un nuovo impianto industriale, denominato “Montefiascone Sole” e localizzato in Provincia di Viterbo, all'interno dei territori comunali di Montefiascone e Viterbo, in località Spessa e Pozzitella.

Tale impianto, situato a circa 3 km in linea d'aria a Nord dell'abitato di Montefiascone e a circa 5 km ad Est del Lago di Bolsena, avrà una potenza di 38 MWp (in diminuzione rispetto alla configurazione iniziale di 48,3 MWp) e sarà posto su di un'area dell'estensione pari a circa 44,00 ha, a fronte dei 51 ha richiesti inizialmente.

Esso verrà realizzato in parte con strutture fisse e in parte con strutture ad inseguimento solare monoassiale e sarà suddiviso su tre aree e precisamente Area A e B a Nord e Area C a Sud.

La zona dell'impianto ricadente nel territorio del comune di Viterbo è individuata in una parte dell'Area A ed è distinta in catasto al Foglio 6, particelle 1,2,3,4,161,163. In questa zona saranno installate strutture di tipo fisso.

Tutto l'impianto verrà delimitato con apposita recinzione, posta ad almeno 5 metri dal confine catastale, per permettere l'alloggiamento di specie arboree ed arbustive tipiche della zona, atte a mitigare e schermare l'impianto medesimo.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico verrà trasportata con una linea di MT, mediante un cavidotto interrato che attraversa i comuni di Montefiascone, Viterbo e Celleno, fino alla Stazione Utente di trasformazione MT/AT 30/150 kW sita in loc. Piscinale, nel comune di Viterbo, nei pressi della frazione di Grotte Santo Stefano, distante circa 14,5 km dalle aree di impianto. A sua volta la S.U. sarà collegata alla SE RTN AT 150 KV, di proprietà Terna, da

condividere con altre società, a sua volta collegata in entra-esce sulla dorsale aerea RTN a 380 kV denominata "Roma Nord-Pian di Speranza". A tal riguardo, si prende atto che, con nota integrativa, acquisita al protocollo regionale al n.707846 del 09/09/2021, la società proponente ha trasmesso la documentazione finalizzata a superare l'incogruenza rilevata con nota Comunale prot. n.53141 del 01/06/2021.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che il terreno in loc. Spessa e Pozzarella, su cui verrà realizzato l'impianto fotovoltaico proposto dalla Società ATON 19 S.r.l., per la parte afferente il territorio del comune di Viterbo ricade con esclusivo riferimento al P.R.G. vigente:

- a) in parte in Zona E "Agricola" - sottozona E2 "Bosco ceduo e aree vegetazionali";
- b) in parte in Zona E "Agricola" - sottozona E4 "Agricola normale";
- c) in parte nel rispetto stradale;
- b) all'interno del perimetro del vincolo idrogeologico.

Si precisa, inoltre, che il terreno su cui insisterà il cavidotto di connessione dell'impianto alla S.U., per il tratto di competenza del territorio comunale di Viterbo, ricade, da quanto si evince dalle cartografie allegate e sempre con esclusivo riferimento al P.R.G. vigente:

- a) in parte in Zona E "Agricola" - sottozona E4 "Agricola normale";
- b) in parte in Zona E "Agricola" - sottozona E3 "Agricola vincolata";
- c) in parte nel rispetto stradale;
- d) in parte nel rispetto ferroviario;
- e) in parte nel rispetto cimiteriale;
- f) in parte nella viabilità;
- g) in parte all'interno del perimetro del vincolo idrogeologico.

La Stazione Utente e la Stazione di Energia verrà ubicata in loc. Piscinale, nella frazione di Grotte Santo Stefano, su di un'area di circa 20.000 mq, su terreno distinto in catasto al Fg. 57, p. 58-68-69. Esso ricade, con riferimento alla localizzazione riportata negli elaborati grafici, in Zona E "Agricola" - sottozona E4 "Agricola normale".

Si ribadisce poi, come già evidenziato nella nota di questo Comune del 01/06/2022 prot. n.53141, che la zona oggetto di intervento non risulta essere ricompresa nella perimetrazione delle aree percorse dal fuoco.

Preliminarmente si prende atto della riduzione dell'impianto da parte della società proponente, sia in termini di potenza sia in termini di estensione areale, con conseguente minor impatto a livello ambientale.

Contestualmente, si prende altresì atto della diversa dislocazione della SE RTN Terna, inizialmente prevista in località Campo del Pero. La proposta attuale, invece, vede la SE RTN 150kV nel Comune di Viterbo, in loc. Piscinale, e la SE RTN 380/150kV nel Comune di Vitorchiano; tale soluzione, dal punto di vista paesaggistico, risulta preferibile, in quanto porta all'eliminazione dei raccordi ai cavidotti aerei e ad una riduzione del consumo di suolo, in termini di estensione superficiale della stazione.

Relativamente all'aspetto urbanistico, si precisa che gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.387/2003 possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenendo in debito conto le disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge n 57/2001 e D.Lgs. n.228/2001.

A tal proposito, si precisa in particolare che *“il progetto previsto su aree aventi destinazione agricola non comporta la variazione dello strumento urbanistico in quanto gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, zone che mantengono tale destinazione sia durante il periodo di funzionamento dell'impianto che quando lo stesso verrà rimosso, alla fine del ciclo produttivo. A tal riguardo, si segnala che gli impianti dovranno risultare direttamente accessibili, ovvero che per essa non si renda necessario realizzare infrastrutture in contrasto con la vigente pianificazione urbanistica”*.

Tutto quanto sopra premesso,

VISTE e PRESO ATTO delle integrazioni trasmesse dalla Proponente, in ottemperanza alle richieste formulate in sede di 2^a CdS, dalle quali però non si evince essere stato trasmesso il computo metrico di dimissione e ripristino diviso per Comune, così come formulato dal rappresentante della Provincia e a cui, pertanto, occorre dar seguito;

PRESO ATTO che la Società proponente si è impegnata, con nota acquisita al protocollo regionale al n.76013 del 26/01/2021, in ottemperanza all'Autorizzazione provinciale, a stipulare idonea polizza, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, a fine vita dell'impianto;

PRECISATO che la polizza di cui al punto precedente dovrà essere emessa separatamente, una a favore dell'Amministrazione comunale di Viterbo e una dell'Amministrazione comunale di Montefiascone, proporzionalmente all'area afferente a ciascun territorio occupato;

RIBADITO che l'importo di tali polizze dovrà essere valutato nella sua congruità dalla competente Amministrazione Provinciale;

TENUTO CONTO delle vigenti normative di settore che regolano l'installazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti F.E.R.;

VISTA la L.R. n.14 del 11/08/2021, che modifica la L.R. 16/2011 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”, anche in ordine alla loro localizzazione nel territorio ed all'efficacia delle autorizzazioni ad esse relative e quanto evidenziato in tal senso nel corso delle precedenti sedute della Conferenza;

PRESO ATTO di quanto dichiarato, a riguardo, dalla Proponente, nel corso delle medesime riunioni;

con la presente si comunica che, per l'intervento in oggetto, non si ravvisano motivi ostativi sotto il profilo urbanistico ed edilizio, condividendo purtuttavia, le notevoli perplessità espresse dal Rappresentante Unico del Comune di Montefiascone circa l'impatto cumulativo con gli altri impianti esistenti e di prossima realizzazione nei territori comunali e limitrofi e sul conseguente consumo del territorio.

A riguardo, si coglie l'occasione in tale sede per ribadire la disponibilità del Comune di Viterbo alla collaborazione per l'individuazione delle aree non idonee nel proprio territorio, nei lavori del Gruppo Tecnico Interdisciplinare all'uopo istituito con Deliberazione di Giunta Regionale 38971 del 25/10/2021.

In merito alle misure compensative, di cui all'Allegato 2 (punti 14.15 e 16.5) del D.M. 10/09/2010, che definisce le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” si richiede alla società proponente l'impegno a realizzare uno stralcio del progetto indicato allo scrivente dal Settore VI - LL.PP., che sarà fornito dall'Amministrazione comunale e che prevede l'installazione di pensiline e servizi annessi, a protezione dei parcheggi pubblici siti in Via dell'Industria in loc. Poggino a Viterbo, con posizionamento in copertura di pannelli fotovoltaici.

